Vincenzo CIROTA
NOTAIO

REPERTORIO numero **47563**
RACCOLTA numero **18338**

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di gennaio.
19 GENNAIO 2026
In Udine, nel mio studio, in via Mazzini n.7
Innanzi a me avv. **Vincenzo CIROTA**, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, è presente il signor:
****

-- PUNTIN Lodovico Nevio, nato ad Aquileia (Ud) il 10 gennaio 1948, domiciliato per la carica in Aquileia (Ud), vicolo Zorutti n.1, presso la sede della infradetta fondazione;
che dichiara di agire in questo atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della fondazione denominata:
-- "ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - CASA DEL POPOLO DI AQUILEIA - ONLUS" (in breve "**FONDAZIONE VALMI PUNTIN - ONLUS**")", con sede legale in Aquileia (Ud), vicolo Zorutti n.1, codice fiscale: 90016960305, partita IVA 02584980 300, iscritta al numero 422 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Udine con Decreto protocollo n.34617/2008/Area IV del 1° agosto 2008 (nel prosieguo denominata anche semplicemente "FONDAZIONE").
****

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, al quale premette quanto segue:

a)- che con deliberazione dell'assemblea generale di data 4 dicembre 2025 (e del che il "VERBALE" ricevuto da me notaio in data 4 dicembre 2025, Repertorio n.47491 / Raccolta n.18283, registrato all'Agenzia delle Entrate di Udine il 16 dicembre 2025 al n. 25774 Serie 1T) la FONDAZIONE ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alla nuova normativa del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, come modificato dal Decreto Legge 17 giugno 2025 n.84, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025 n.108, e dal Decreto Legge 30 giugno 2025 n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n.118), anche seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

b)- che l'assemblea generale di data 4 dicembre 2025 ha altresì conferito mandato speciale al Presidente della Fondazione pro tempore e del Consiglio Direttivo pro tempore in carica affinché da solo e senza necessità di convocare una ulteriore assemblea "*a introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle modifiche al RUNTS*";

c)- che il RUNTS Ufficio Friuli Venezia Giulia con pec di data 9 (nove) gennaio 2026 (duemilaventisei) inviata dall'indirizzo "avvisi.runts@cert.infocamere.it" ha comunicato di avere rilevato nello statuto la "*mancanza di quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 CTS per il quale lo statuto deve prevedere le modalità di visione dei libri sociali da parte degli associati*";

d)- che la FONDAZIONE intende adempiere a quanto richiesto dal RUNTS.

Tanto premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente - avvalendosi della facoltà allo stesso attribuita con deliberazione dell'assemblea generale di data 4 dicembre 2025, come in premessa indicato, di

Registrato a
UDINE
Il 20 gennaio 2026
al n. 1020 serie 1T
esente

apportare allo statuto della predetta FONDAZIONE le modifiche richieste dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mi chiede di depositare nei miei atti, per ogni effetto di legge e nello specifico per l'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS, il documento contenente il nuovo testo di statuto della FONDAZIONE composto da 19 (diciannove) articoli, modificato in base alle richieste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come sopra indicato.
Aderendo a tale richiesta, io notaio ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

§ § § § §

Il comparente autorizza me notaio al rilascio di copia su richiesta di chiunque per i relativi adempimenti.

§ § § § §

Il presente atto è esente da imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n.642 e da imposta di registro in forza del combinato degli articoli 104 e 82 comma 3) del Codice del Terzo Settore.

§ § § § §

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo conferma, dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce, unitamente a me notaio, alle ore nove e minuti trenta (09:30).
Consta di un foglio scritto in parte a mezzo computer da persona di mia fiducia e in minima parte di mio pugno per facciate intere tre e fino qui della presente quarta.
f.to Lodovico Nevio Puntin
f.to Vincenzo Cirota Notaio (L.s.)

ALLEGATO "A" Repertorio n. 47563
Raccolta n. 18338
****

STATUTO della Fondazione denominata
"**ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - CASA DEL POPOLO DI AQUILEIA - ETS**" (in breve "**FONDAZIONE VALMI PUNTIN - ETS**")"
****

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata "**ISTITUTO CIVICO AQUILEIESE "VALMI PUNTIN" - CASA DEL POPOLO DI AQUILEIA - ETS**" (in breve "**FONDAZIONE VALMI PUNTIN - ETS**")

2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, come da ultimo modificato dal Decreto legislativo 17 giugno 2025 n.84 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025 n.108 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2025 n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n.118) e dal codice civile.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in AQUILEIA (Ud).

Articolo 3: Obiettivi del fondatore

1. Si conferma l'obiettivo del fondatore di destinare a beneficio collettivo e in primo luogo a vantaggio della comunità di Aquileia il complesso costituito dalla "Casa del Popolo", dai suoi spazi, strutture e pertinenze, tutelando l'integrità del patrimonio, materiale e ideale, risultante dall'opera volontaria e disinteressata dei militanti della Sezione dell'ex Partito Comunista Italiano intitolata alla memoria di Valmi PUNTIN per tutti combattenti partigiani di Aquileia caduti nella Resistenza.

2. A tal fine sono chiamati a concorrere alla nomina degli organi della Fondazione e alla gestione della sua attività gli enti, le associazioni e le organizzazioni di pubblica utilità, operanti sia nella comunità locale sia in ambito regionale o più ampio, che si riconoscono con le finalità enunciate nell'atto costitutivo, con il sindaco di Aquileia membro di diritto dell'Assemblea, mirando a svolgere un'opera di utilità sociale e di promozione civile e culturale per l'affermarsi di una cultura democratica e della partecipazione nella comunità di Aquileia.

3. Dal punto di vista morale la Fondazione mira a preservare e dare rinnovato valore al patrimonio di lotte e di pensiero della Aquileia democratica e antifascista e del movimento operaio e contadino friulano, traendo ispirazione dagli ideali di libertà ed emancipazione, eguaglianza e giustizia, pace, solidarietà e fraternità tra gli uomini, che furono propri, nel corso dell'Otto-Novecento, di tanti concittadini.

4. La Fondazione si ispira ai valori ideali e morali della Resistenza e ai principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, quali la centralità sociale del lavoro, la tutela dei diritti inviolabili della persona, l'adempimento dei doveri civici verso la comunità, l'autonomia delle formazioni sociali, il contrasto alle diseguaglianze, alle discriminazioni e allo sfruttamento, l'affermazione del pluralismo e la difesa delle minoranze, la parità di genere, la protezione dello ambiente e del patri-

monio storico e culturale, il ripudio della guerra e la cooperazione fra i popoli, in special modo nel quadro dell'unità europea.

5. La Fondazione opera a favore de:

- il sostegno alla conoscenza storica e alla preservazione e trasmissione della memoria, con speciale riguardo alle nuove generazioni, concorrendo altresì alla conservazione dei monumenti commemorativi, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia moderna e contemporanea di Aquileia e del suo territorio e alle vicende delle forze politiche e sociali che hanno contribuito alla vita democratica della comunità;
- la promozione di una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto dei diritti fondamentali della persona, che contrasti tutte le forme di discriminazione, di intolleranza, di razzismo nei confronti della diversità e di ostilità verso lo straniero e incoraggi l'accoglienza e l'integrazione all'interno anche della nostra comunità attraverso la proposta di azioni concrete e l'adesione a iniziative e mobilitazioni;
- la promozione e organizzazione, nel campo sociale e della assistenza, di azioni e iniziative di aiuto e di supporto particolarmente in direzione dei più deboli, esposti e svantaggiati;
- la diffusione, mediante apposite iniziative, di una maggiore sensibilità rispetto alla salvaguardia della natura e alla tutela ambientale in tutte le sue accezioni e la promozione, con la divulgazione di esempi virtuosi e buone prassi, di comportamenti sostenibili finalizzati al miglioramento dello ambiente circostante, a contrastare i cambiamenti climatici e a proporre stili di vita più sobri e meno legati al consumo.

6. La fondazione mette a disposizione propri spazi per luoghi di incontro e promozione di attività culturali, sociali e assistenziali da parte di associazioni operanti nel territorio.

Articolo 4 - Finalità, Scopo e Attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Lo scopo della Fondazione è quello di preservare e dare rinnovato valore al patrimonio di lotte e di pensiero della città di Aquileia (Ud) democratica e antifascista e del movimento operaio e contadino friulano, traendo ispirazione dagli ideali di libertà ed emancipazione, uguaglianza e giustizia, pace, solidarietà e fraternità tra gli uomini che furono propri in passato di tanti concittadini.

3. La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a)- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (articolo 5 lettera e) Codice del Terzo Settore);

b)- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni (articolo 5 lettera f) Codice del Terzo Settore);

c)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (articolo 5 lettera e) Codice del Terzo Settore).

Articolo 5 - Attività diverse, secondarie e strumentali

1. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale 19 maggio 2021 n.107

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a)- dal Fondo di Dotazione del valore iniziale di € 735.000,00 (settecentotrentacinquemila virgola zero zero).

Esso è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolò di imputazione al Fondo di Dotazione.

Esso è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di Dotazione;

b)- dal Fondo di Gestione costituito da:

- le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione;
- eventuali contributi assegnati dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- i ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- i beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

3. Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

4. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 7 - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

3. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

4. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di esercizio (consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente), redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, Fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 9 - Organi ed uffici della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

• l'Assemblea Generale;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente;

• l'Organo di Controllo.

2. Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

3. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 10 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da un numero di membri fino a 30 (trenta), così nominati:

– 12 (dodici) membri direttamente dall'Assemblea Generale uscente entro la scadenza del proprio mandato;

– 12 (dodici) membri dall'Assemblea Generale uscente sulla base delle indicazioni degli enti, associazioni e organizzazioni di pubblica utilità operanti sia nella comunità locale sia in ambito regionale o più ampio che si riconoscano nelle finalità della Fondazione, così come individuati dall'Assemblea Generale stessa, prima della conclusione di ciascun mandato, con apposita deliberazione.

Di norma a ciascuno di essi è attribuita facoltà di indicare non più di 3 (tre) nominativi.

Particolare attenzione sarà accordata alle indicazioni provenienti dalle organizzazioni partigiane e per la preservazione della memoria della Resistenza e a quelle sindacali e rappresentative del mondo del lavoro e della cooperazione;

– ulteriori 5 (cinque) membri possono essere cooptati fino direttamente dall'Assemblea Generale;

– il Sindaco pro tempore del Comune di Aquileia (Ud) che è membro

di diritto dell'Assemblea Generale.

2. I membri dell'Assemblea Generale durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto anno di esercizio della carica.

3. I membri dell'Assemblea Generale uscente rimangono comunque pienamente in carica sino all'insediamento della Assemblea Generale nominata per il successivo mandato.

Articolo 11 - Compiti dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale:

a)- nomina e revoca i componenti degli organi sociali

b)- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

c)- approva il bilancio preventivo e consuntivo

d)- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

e)- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

f)- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

g)- approva i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

h)- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione

i)- delibera lo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 12 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno 2 (due) volte all'anno e, cioè, entro il 31 (trentuno) dicembre e il 30 (trenta) giugno per l'approvazione rispettivamente dei bilanci preventivo e consuntivo.

2. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la opportunità o quando gliene faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei fondatori.

3. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno devono essere recapitati almeno 7 (sette) giorni prima della seduta mediante lettera telegramma, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

4. Possono essere invitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea singole personalità il cui contributo alla trattazione degli argomenti allo ordine del giorno sia ritenuto utile e/o opportuno.

5. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.

6. Ogni membro può farsi rappresentare nelle sedute dell'Assemblea da un altro membro; nessuno può avere più di 2 (due) deleghe, che devono essere personalmente sottoscritte dal delegante ed esibite all'inizio della seduta cui si riferiscono per l'autenticazione da parte del Presidente.

7. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di suo impedimento, le funzioni di presidente della

Assemblea sono assunte dal Vice Presidente a ciò delegato o, in caso di mancanza di questi, dal membro più anziano tra i presenti.

8. Il Presidente firma i verbali dell'Assemblea unitamente al Segretario, tenuto alla verbalizzazione, che è nominato dal Presidente stesso in via permanente o per ciascuna seduta.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti votanti e non astenuti, tranne che:

– per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi membri;

– per la deliberazione di scioglimento della Fondazione, per la quale è richiesta la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi membri;

– per le materie rispetto alle quali le disposizioni dello Statuto prevedano espressi quorum deliberativi.

10. L'Assemblea Generale può approvare un regolamento interno sul funzionamento dei propri lavori.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, incluso il Presidente, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) determinato dall'Assemblea Generale in occasione della nomina.

2. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo coloro che:

a)- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 codice civile;

b)- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione;

c)- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo il caso di estinzione del reato nel caso di pena applicata su richiesta delle parti e salvi gli effetti della riabilitazione, a:

– la reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267;

– la reclusione per un tempo non inferiore a 1 (uno) anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

– la reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo.

4. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di competenze riconducibili ai settori di intervento della Fondazione o aver sviluppato un’esperienza operativa a seguito di attività svolte in ambito pubblico, associativo, del volontariato ovvero aver maturato qualificate esperienze professionali o amministrative presso enti pubblici o privati.

5. È garantito il rispetto di un principio di equa rappresentanza di genere.

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

7. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione:

– coloro che vengano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsia-

si causa la piena capacità civile;
- coloro che instaurino liti con la Fondazione o con gli enti e società partecipate o cagionino ad essi danni e perdite;
- i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute ordinarie consecutive;
- coloro che abbiano perduto i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo;
- coloro che siano incorsi in gravi violazioni degli obblighi di comunicazione e astensione previsti per i casi di sospensione e conflitto di interesse;
- coloro che presentino dimissioni dalla carica, che hanno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della relativa comunicazione scritta.

8. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha lo obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza o sospensione nonché ogni incompatibilità che lo possa riguardare all'organo di appartenenza e al Presidente della Fondazione, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, è competente ad assumere i provvedimenti conseguenti fino alla sospensione.

Qualora sussistano gli estremi per la dichiarazione di decadenza, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per deliberare in merito.

9. Indipendentemente dalle previste comunicazioni dell'interessato, ovvero in difetto delle stesse, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può effettuare ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei casi di conflitto d'interesse e delle cause di decadenza o sospensione, dandone comunicazione allo organo di appartenenza e proponendo l'assunzione dei relativi provvedimenti.

10. Coloro che sono dichiarati decaduti non possono più essere nominati componenti di un organo della Fondazione.

11. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla approvazione del bilancio relativo al 4° (quarto) esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere rinominati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio Direttivo:
- redige il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio (consuntivo) da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Fondatori;
- approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione nonché quello relativo all'erogazione di servizi;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- relaziona sulle attività svolte dalla Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore e la Segreteria Amministrativa

determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

13. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i componenti.

15. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Organo medesimo e dal segretario.

16. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dai consiglieri fra i componenti dell'Organo medesimo.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;
- adisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e/o giurisdizionale;
- nomina periti, avvocati e consulenti;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti fino a 2 (due) Vice Presidenti, di cui il più anziano con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dura in carica 4 (quattro) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

2. Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri; in tal caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statu-

to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concretò funzionamento.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge; in tali casi, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Revisione Legale dei Conti

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea Generale nomina un Revisore Legale dei Conti.

2. L'organo di revisione dura in carica 4 (quattro) esercizi, sino alla approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

3. Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea dei Fondatori con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 17 - Scritture contabili - Bilancio - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale del rendiconto generale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione.

4. Gli associati hanno diritto di ricevere regolarmente in forma scritta dagli amministratori notizie sullo svolgimento delle attività della fondazione e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.

Per la consultazione dei libri sociali, da effettuarsi presso la sede sociale, gli associati dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni

prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.
Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico dell'associato richiedente.

Articolo 18 - Estinzione della Fondazione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verrà devoluto - con deliberazione della Assemblea dei Fondatori che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri - ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to Lodovico Nevio Puntin

f.to Vincenzo Cirota Notaio (L.s.)